

Pordenone, 9 dicembre 2008

Ai Signori Avvocati
Ai Signori Praticanti Avvocati

Loro Sedi

oggetto : Codice deontologia privacy avvocati

E' stato pubblicato il testo del "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive" nell'ambito del quale sono contenuti obblighi e direttive che interessano l'Avvocatura.

In particolare, è confermata la previsione dell'art. 4 c. 3 e 4 che così dettano :

"comma 3 : In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

comma 4 : La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive".

E' altresì confermata la previsione di cui all' art. 6 (accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore)

comma 1 : In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'Avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il Presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un Consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

comma 2 : In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'Avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale".



- 2 -

E' stata infine confermata la previsione che le violazioni del Codice in questione non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari :

" 6) rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

7) utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico".

Il testo integrale è a Vostra disposizione presso la Segreteria dell'Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(avv. Giancarlo Zannier)

